



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione UDIENZA

7.10.2021 - Seconda Sez. pen.

Sezione III – Ricorso ex art. 127 c.p.p. con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

Il Procuratore generale

N. ruolo	N. ricorso	Ricorrente
R.G.13325/2021	1	****

letto il ricorso in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamato al pari del provvedimento impugnato;

osserva:

Con il **primo motivo** la difesa denuncia difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di autonoma valutazione del *fumus commissi delicti* da parte del giudice per le indagini preliminari in sede di emissione del provvedimento genetico, definito come un mero *collage* acritico della richiesta del P.M.

Le censure sono inaccoglibili.

La doglianza ha ricevuto puntuale disamina ad opera del tribunale del riesame, il quale ha evidenziato come, ad onta del certosino lavoro della difesa volto ad evidenziare le parti comuni, l'ordinanza del Gip abbia dimostrato di aver valutato autonomamente, e sintetizzato, la richiesta dell'organo requirente di cui ha evidentemente condiviso i contenuti; ad ogni modo, la mancata riproduzione in ricorso del contenuto della memoria difensiva di cui si lamenta la pretermissione da parte del Riesame rende le presenti censure prive di autosufficienza e come tali non scrutinabili.

Con il **secondo motivo** la difesa lamenta che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto sussistente il *fumus* sebbene la valutazione dei terreni sia stata ritenuta congrua dallo stesso consulente del PM; aggiunge che manca qualsivoglia motivazione riguardo il coinvolgimento del ***** nelle altre fasi dell'illecito meccanismo.

In realtà, *in primis*, il Tribunale del Riesame ha rilevato come l'elemento rappresentato dalla eventuale sopravvalutazione del terreno agricolo non riveste rilievo cruciale e decisivo, ma solo *ancillare e indiziario*, essendo piuttosto fondamentale valutare se l'operazione sia fittizia o meno, e dunque se il terreno agricolo sia rimasto, o meno, nella disponibilità del venditore.

Tale impostazione riflette l'angolo visuale corretto, secondo i giudici, dal quale verificare il *fumus* delle contestate truffe, impostazione che appare invero corretta, senza che la difesa abbia adeguatamente disarticolato in diritto tale ragionamento che si pone *a monte* delle argomentazioni difensive, concentrate sull'insistere su questioni *a valle* (la congruità dei valori).

Riguardo alle altre fasi, si osserva che, contrariamente alle asserzioni difensive, il Tribunale ha motivato circa i numerosi indizi di reato a carico del **** (cfr pag. 6 e ss. dell'ordinanza), oltre che l'antica amicizia col *****.

Del tutto privi di autosufficienza sono i rilievi di mancato esame della documentazione asseritamente prodotta dalla difesa in sede di riesame, il cui contenuto non è stato neppure qui riprodotto.

Con il **terzo motivo** la difesa pone censure di tipo logico, deducendo come le aporie segnalate in sede di riesame non sarebbero state risolte, ribadendo come desti perplessità

il fatto che l'indagato, indicato come corresponsabile della truffa, abbia però segnalato agli istanti le carenze nella richiesta di finanziamento.

È sufficiente qui evidenziare come il Tribunale abbia ragionevolmente tratto concreti indizi di reità dalla circostanza che nonostante la segnalazione delle carenze, il ***** abbia tuttavia, appena pochi giorni dopo, approvato la pratica.

Le altre critiche mosse si risolvono in argomentazioni per lo più prive di specifici e concreti riferimenti agli atti di indagine e/o al contenuto dell'impugnazione, in violazione del principio di autosufficienza (es pag. 24 e ss. del ricorso)

Con il **quarto e quinto motivo**, la difesa, in relazione al reato sub 33 dell'imputazione, lamenta la nullità del decreto di sequestro preventivo, siccome la predetta fattispecie di reato viene attribuita all'indagato a titolo di concorso, senza tuttavia che venga specificata la sua condotta; inoltre lamenta che il Tribunale del riesame abbia omesso qualsivoglia valutazione in ordine all'incidenza causale della condotta dell'indagato, rinviandola alla fase dibattimentale.

Si osserva, in primo luogo, che la difesa non ha riprodotto il contenuto dell'imputazione, che non si ricava neppure dal testo dell'ordinanza impugnata: ciò rende privo di autosufficienza il motivo di censura. Ad ogni modo, corretto appare il richiamo alla giurisprudenza di codesta Corte operato dal Tribunale che ha precisato come l'imputazione provvisoria in fase cautelare non richiede il medesimo livello di precisione dell'imputazione necessaria per il rinvio a giudizio, potendosi apprendere il contenuto della contestazione anche dalla ordinanza cautelare che, nel caso di specie, ha individuato il ruolo dell'indagato, privo, nella specie, di un ruolo formale nella pratica trattata, in quello di "consigliere".

Inoltre, con riferimento al *fumus*, si evidenzia che il Tribunale ha valorizzato l'interessamento attivo del **** in assenza di un incarico formale sulla pratica ****, laddove il **** era un prestanome del ****, a sua volta interessato al buon esito dell'operazione; gli elementi indiziari appaiono sufficientemente delineati al fine di illuminare la partecipazione al reato, senza che d'altra parte i richiami difensivi ai motivi di riesame e alle argomentazioni ivi svolte (pag. 30 e ss) risultino autosufficienti, in mancanza della loro riproduzione o allegazione.

Sesto motivo: la difesa insiste, con riferimento al capo di imputazione n. 4, sulla circostanza che la contestazione farebbe riferimento ad una sopravvalutazione che in realtà avrebbe dovuto ritenersi non provata.

Premesso, in primo luogo, che la difesa non ha riprodotto il contenuto dell'imputazione, che non si ricava neppure dal testo dell'ordinanza impugnata, trattasi in ogni caso di censure del tutto inconferenti rispetto alla *ratio decidendi*, la quale ha messo in rilievo come il meccanismo truffaldino si coglie, in primo luogo, nell'accertato omesso sopralluogo da parte del ***** (anche qui gli elementi difensivi di segno contrario non sono stati riprodotti e/o allegati), e nella circostanza che *“i terreni anziché essere destinati (come richiesto dalla natura del finanziamento) ad impiantare una nuova azienda agricola gestita da un giovane imprenditore, rimanevano nella disponibilità del figlio di ****, al quale la **** concedeva in locazione gli stessi terreni per 15 anni e per l'irrisoria cifra di € 500,00 annui”*.

Settimo motivo: La difesa si duole della omessa motivazione in ordine al *fumus* riferito al capo 9 dell'imputazione che farebbe riferimento all'omesso sopralluogo.

La difesa non ha riprodotto il contenuto dell'imputazione, che non si ricava neppure dal testo dell'ordinanza impugnata; a fronte della ricostruzione fattuale operata nell'ordinanza impugnata i richiami alle argomentazioni difensive (v. pag. 36 e ss) appaiono ancora una volta del tutto generici, oltre a risolversi in contestazioni nel merito del convincimento giudiziale.

Ottavo motivo: la difesa si duole del mancato rilievo della inutilizzabilità degli atti d'indagine per la mancanza di provvedimenti di proroga ovvero per tardività della seconda e terza richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Si ritiene inammissibile la censura.

Il Tribunale del riesame ha espressamente affermato che la difesa non ha esposto censure in ordine alla tempestività del deposito della richiesta di proroga nelle indagini preliminari da parte del pubblico ministero: *“E non vi è dubbio (né la difesa ha in tal senso esposto censure) che le richieste di proroga delle indagini del pubblico ministero siano state tempestivamente depositate”*); a fronte di tale affermazione, la difesa sostiene di aver invece lamentato la mancanza agli atti dei decreti di proroga, ma non prova che questo fu

in sede di riesame il contenuto della propria censura, la quale, proposta in questa sede, appare pertanto nuova.

La difesa si duole comunque anche della tardività delle richieste di proroga, ma ancora una volta non dimostra di aver proposto tale censura in sede di riesame.

Nono motivo: la difesa lamenta che il nominativo dell'indagato non sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con riferimento alle condotte di cui al capo 9 dell'imputazione, ed anche ai capi 23 e 33.

La mancata riproduzione del capo di imputazione non consente di scrutinare la censura, che non appare pienamente comprensibile, tenendo conto delle iscrizioni per il reato di truffa documentate dal pubblico ministero in udienza.

Decimo motivo: la difesa nega la prova del raggiunto profitto patrimoniale connesso alle truffe, essendo stato piuttosto accertato un profitto con riferimento alla contestata corruzione; conseguentemente sostiene l'illegittimità del disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca; nell'**undicesimo motivo** lamenta l'omessa riduzione proporzionale dell'ammontare del sequestro preventivo entro i limiti del profitto conseguito dalle singole ipotesi di truffa aggravata.

Trattando unitariamente le doglianze, se ne rileva la infondatezza.

In forza della ricostruzione fattuale delle condotte truffaldine contestate all'indagato, appare evidente come il *profitto* dei reati di truffa aggravata coincide con il finanziamento pubblico indebitamente conseguito dagli apparenti acquirenti, dovendosi condividere che le operazioni realizzate per il tramite dell'ISMEA prevedevano un collegamento negoziale (acquisto di terreni da parte dell'ISMEA e vendita con patto di riservato dominio a soggetti dotati di requisiti specifici, che assumevano l'obbligazione di pagare ratealmente il prezzo) avente causa unica - consistente nel realizzare aiuti all'imprenditoria agricola – che realizza sostanzialmente un finanziamento in favore dell'aspirante imprenditore agricolo.

Il profitto è dunque pari al finanziamento indebito (si veda anche Sez. 2 - , Sentenza n. 3439 del 28/09/2020 Cc. (dep. 27/01/2021) Rv. 280609 – 01: *“In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod.pen., commesso dal privato che abbia illegittimamente percepito incentivi per l'espletamento di un servizio pubblico essenziale (...), deve essere*

quantificato nella misura dell'intera somma conseguita, atteso che tale erogazione non rappresenta il corrispettivo per la prestazione effettuata, ma un contributo finalizzato al perseguimento di obiettivi di carattere generale”), e la disposta misura cautelare è finalizzata alla confisca obbligatoria ex art. 322 ter cp.

Quanto alla lamentata sproporzione del sequestro, che andrebbe parametrato alla differenza tra il prezzo concretamente pagato dall'ente e il reale valore del bene medesimo, si osserva che la concreta quantificazione della stessa, derivante dalla sopravvalutazione del valore dei terreni, è del tutto assertiva e indimostrata in questa sede, in cui non sono state allegare le circostanze di supporto.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso va respinto.

P.Q.M.

chiede alla Corte di cassazione riunita in camera di consiglio voler respingere il ricorso.

Roma, 1.9.2021

Il procuratore generale
(*Paola Mastroberardino, sost.*)